

TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Art. 1

La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli assistenti sociali specialisti e agli assistenti sociali iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale per le rispettive attività di competenza, secondo quanto disposto dall'art.21 del D.P.R. 5 giugno 2001, n.328.

Per le prestazioni professionali sono dovute all'assistente sociale specialista e all'assistente sociale gli onorari indicati nell'allegata tabella, oltre al rimborso delle spese.

Art. 2

Per le prestazioni professionali a beneficio di enti pubblici o privati per categorie omogenee di soggetti, il minimo può essere diminuito non oltre il 25%.

Per le prestazioni professionali che trattano questioni di eccezionale importanza o complessità gli onorari previsti dagli articoli 3 e 4 possono essere aumentati fino al 30%, previo parere del competente Consiglio dell'Ordine.

Qualora sussista una manifesta sproporzione tra le prestazioni effettuate e l'onorario minimo previsto dalla Tabella riportata nell'allegato A del presente decreto, quest'ultimo può essere ridotto fino alla metà, su conforme parere del competente Consiglio dell'Ordine.

Art. 3

Gli onorari sono determinati, in ragione della natura o della durata della prestazione professionale, nella misura indicata nella Tabella riportata nell'allegato A del presente decreto.

Quando gli onorari non possono essere determinati in base ad una specifica voce della Tabella, neppure con riferimento a casi simili o materie analoghe, il compenso è determinato a vacazione nella misura indicata all'articolo 5.

Art. 4

Per la determinazione dell'onorario fra il minimo e il massimo indicato nella Tabella di cui all'art. 2, si può avere riguardo a:

- a) importanza delle questioni trattate;
- b) rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi indicati nella sezione V della Tabella;
- c) complessità della prestazione;
- d) urgenza della prestazione;
- e) situazione sociale e condizione economica del cliente.

Per la determinazione dell'importanza delle questioni trattate, si tiene conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale.

Art. 5

La vacazione è di un'ora o frazione di ora.

Gli onorari a vacazione sono stabiliti in ragione di euro 60.00 (sessanta/00) per la prima vacazione e euro 50 (cinquanta) per ciascuna delle vacanze successive.

Per ciascun incarico non possono essere calcolate più di otto vacanze nell'arco della giornata.

Per le prestazioni rese in condizioni di particolare disagio, gli onorari possono essere aumentati fino al 40%.

Art. 6

Qualora l'esecuzione dell'incarico comporta il trasferimento del professionista in un luogo diverso dal comune in cui svolge la propria attività, oltre all'onorario relativo alla prestazione effettuata e alle spese direttamente connesse all'espletamento dell'incarico medesimo, sono dovute:

- le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare, maggiorato del 15%, a titolo di rimborso delle spese accessorie;
- le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria, con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è dovuta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante per litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio;
- una indennità di trasferta di euro 10,00 (dieci/00) per ogni ora o frazione di ora e comunque per un importo complessivo non superiore ad euro 80,00 (ottanta/00) al giorno.

Art. 7

Quando l'incarico professionale sia stato conferito a più professionisti e questi non debbano svolgere personalmente e per intero l'incarico loro affidato, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio, salvo diversa disposizione delle parti.

Art. 8

In caso di cessazione dell'incarico, è dovuto, per le prestazioni iniziate ma non giunte a compimento, l'onorario per l'opera prestata, tenuto anche conto del lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

In caso di revoca dell'incarico da parte del cliente è dovuto al professionista l'onorario relativo alle prestazioni rese e il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9

Qualora il professionista svolga funzioni di arbitro, si applicano gli onorari stabiliti dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le prestazioni svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, si applicano le tariffe di cui al Titolo VII del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 10

Per ciascun incarico spetta altresì al professionista il rimborso delle spese generali di studio, in ragione del 10% dell'onorario.